



Definizione delle DISCIPLINE BIO-NATURALI Dalla legge 2/2005, articolo 1 comma 2:

“le prestazioni afferenti l’attività degli operatori in discipline bio-naturali consistono in attività e pratiche che hanno per finalità il mantenimento del recupero dello stato di benessere della persona. Tali pratiche, che non hanno carattere di prestazione sanitaria, tendono a stimolare le risorse vitali dell’individuo attraverso metodi ed elementi naturali, la cui efficacia sia stata verificata nei contesti culturali e geografici in cui le discipline sono sorte e si sono sviluppate”.

La definizione di D.B.N. si fonda su tre pilastri: • l’approccio globale alla persona • l’utilizzo di competenze, conoscenze e abilità proprie del profilo di riferimento di ogni disciplina, • la finalizzazione a valorizzare le risorse vitali del soggetto